

**FOGLIO INFORMATIVO**  
relativo a  
**ATTESTAZIONE di "CAPACITA' FINANZIARIA"**

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Via C. Colombo, 1/3 - 20825 – Barlassina (MB)

Tel.: 0362857711 – Fax: 0362564276

e-mail: [info@bccbarlassina.it](mailto:info@bccbarlassina.it) - casella P.E.C.: [bccb@pec.bccbarlassina.it](mailto:bccb@pec.bccbarlassina.it)

sito internet: [www.bccbarlassina.it](http://www.bccbarlassina.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Monza e Brianza al n. 434327

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157431

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

*Capitale sociale e Riserve al 31.12.2016 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato): euro 149.950.048*

### CHE COS'E' L'ATTESTAZIONE DI CAPACITA' FINANZIARIA

#### Struttura e funzione economica

L'art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e l'art.1 del Decreto Ministeriale del 6 aprile 1995 n. 170 e successive modifiche ed integrazioni, dispongono che le imprese che intendono operare nel settore della revisione dei veicoli a motore debbano dimostrare di disporre di una adeguata capacità finanziaria. L'attestazione deve indicare un affidamento minimo pari ad Euro 154.937,07.

A tal fine può essere fornita un'attestazione, conforme al modello allegato 1 della circ. min. dei trasporti n.2 del 20/01/1997, rilasciata da imprese che svolgono attività bancaria, previa valutazione da parte delle degli elementi indicati dalla normativa in materia.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Il cliente ha l'obbligo:

- di tenere la banca manlevata e indenne da ogni conseguenza, diretta o indiretta, che potesse derivarle in relazione al rilascio dell'Attestazione, anche rifondendo, a semplice richiesta e con rinuncia a sollevare eccezioni, ogni somma che a qualsiasi titolo dovesse essere pagata dalla banca in dipendenza o comunque in connessione con l'Attestazione.
- di fornire alla banca immediata comunicazione di ogni perdita o diminuzione della capacità finanziaria nonché di ogni comunicazione che, al riguardo, dovesse effettuare all'Autorità competente.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>Spese d'istruttoria</b>	0,10% dell'importo attestato (con un massimo di 250 euro)
<b>Commissione annuale</b>	0,10% dell'importo attestato (con un massimo di 250 euro)

<b>Spese per comunicazioni periodiche ai sensi del D.Lgs. 385/93</b>	
– in forma cartacea	euro 2,00
– on line	euro 0,00
<b>Spese per comunicazioni ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 395/2000</b>	euro 15,00
<b>Imposta di bollo applicata nella misura vigente, quando dovuta</b>	di legge

## RECLAMI

### *Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362/5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: [segreteria.direzione@bccbarlassina.it](mailto:segreteria.direzione@bccbarlassina.it) e [bccb@pec.bccbarlassina.it](mailto:bccb@pec.bccbarlassina.it)

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## RECLAMI

<b>Attestazione di capacità finanziaria</b>	dichiarazione rilasciata dalla banca che attesta - sulla base di elementi quali: le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni, il capitale di esercizio – la capacità finanziaria dell'impresa al fine dell'iscrizione della stessa ad Albi vari o del rilascio della licenza o il diverso titolo per l'esercizio della relativa attività.
---	---